



Comune di San Stino di Livenza

APPALTO DEI SERVIZI D'ISTRUZIONE PER LA SCUOLA COMUNALE PARITARIA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE" DI SAN STINO DI LIVENZA

CUI S83001230271202200005 – CIG 92684273EB.

DISCIPLINARE DI GARA

- ART. 1 PREMESSE
- ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA , CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI
- ART. 3 OGGETTO DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART.4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA OD ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 5 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
- ART. 6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
- ART. 7 AVVALIMENTO
- ART. 8 SUB APPALTO
- ART. 9 GARANZIA
- ART. 10 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
- ART. 11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
- ART.12 SOCCORSO ISTRUTTORIO
- ART. 13 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 14 OFFERTA TECNICA
- ART. 15 OFFERTA ECONOMICA
- ART. 16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 17 COMMISSIONE GIUDICATRICE
- ART. 18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
- ART. 19 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
- ART. 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- ART. 21 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
- ART. 23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 24 CODICE DI COMPORTAMENTO e PROTOCOLLO DI LEGALITA'
- ART. 25 ACCESSO AGLI ATTI
- ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

STAZIONE APPALTANTE

- Denominazione: COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
- Indirizzo: PIAZZA A. MORO 1
- Punti di contatto: Ufficio Scolastico telefono 0421 473914 / 0421 473959 / fax 0421 473957 mail: scuolasport@sanstino.it
- Responsabile Unico del procedimento: dott. Roberto Del Bello
- Posta elettronica certificata: protocollo.comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
- Siti internet: www.sanstino.it
- Determina a contrarre: _____

ART. 1 PREMESSE

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando, relativamente a:

- procedura di gara, ai requisiti ed alle modalità di partecipazione,
- documentazione da presentare,
- modalità di presentazione e compilazione dell'offerta
- tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di affidamento del servizio di, **ISTRUZIONE PER LA SCUOLA COMUNALE PARITARIA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE" DI SAN STINO DI LIVENZA** alle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare e dal bando di gara.

La procedura in oggetto:

- è stata disposta e con determinazione a contrarre n. _____ del _____, che contestualmente approvava la relativa documentazione di gara
- La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del Codice mediante la piattaforma telematica Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione (MePa), accessibile attraverso l'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> (di seguito anche Portale).
- Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
 - a) la previa registrazione al portale all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it>, secondo le istruzioni ivi contenute;
 - b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art.1, comma 1 lett. s) del D.Lgs n.82/2005, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art.38, comma 2 del DPR n. 445/2000.
- **Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.**
- **L'aggiudicazione avverrà mediante RDO con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 3 del Codice degli Appalti e dell'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dall'art. 502 della legge 208/2015, dall'art. 1 comma 1 del DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 , previa pubblicazione di un preavviso di manifestazione d'interesse, finalizzato alla pre selezione di un numero massimo di cinque concorrenti da invitare alla predetta procedura.**

L'aggiudicazione avverrà avvalendosi della Commissione stabilita dall'art. 9 del vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

in termini di:

- **Offerta economica: punti max 30/100;**
- **Offerta Tecnica : punti max 70/100**

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA , CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

1. domanda di partecipazione;
2. capitolato speciale d'appalto
3. bando di gara;
4. disciplinare di gara;
5. codice di comportamento del Comune di san Stino di Livenza;
6. dpr 62/2013;
7. modello offerta economica;
8. DGUE;
9. Dichiarazione integrativa DGUE art 80 comma 5 lett f)

Tutta la documentazione verrà caricata nell'apposita piattaforma del MEPA, afferente alla gara.

Nel medesimo portale sarà possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante proposizione di quesiti scritti, da inoltrare non oltre 7 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica.

Le risposte verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza di presentazione delle offerte.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle previste dalla piattaforma del MEPA

In caso di raggruppamenti temporanei , GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del codice, la comunicazione recapitata al consorzio s'intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 3 OGGETTO DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto, poiché trattasi di unico lotto funzionale con carattere unitario, non frazionabile od ulteriormente suddivisibile in termini fisici prestazionali, senza che risulti compromessa l'efficacia complessiva del servizio da espletare.

Le prestazioni oggetto dell'appalto, costituendo intervento finalizzato ad agevolare i compiti educativi delle famiglie sono da considerarsi nel novero dell'allegato sub IX del codice degli appalti, cpv 80110000-8 e segnatamente nell'ambito dei servizi in materia di servizi sociali rivolto alla prima infanzia e trova riscontro nella piattaforma del MEPA con la seguente classificazione, disponibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/>, nella sezione relativa a:

- BANDO: “ *Servizi Sociali*”
- INIZIATIVA/CATEGORIA: “ *Servizi Sociali*”
- METAPRODOTTO: “ *Servizi di gestione nido, micronido, prima infanzia e servizi integrativi e/o innovativi*”
- PRODOTTO: “ *Servizi di gestione nido, micronido e scuola dell'infanzia a titolarità pubblica*”

L'importo a base d'asta per i “SERVIZI D'ISTRUZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA “SACRO CUORE” DI SAN STINO DI LIVENZA”, con esclusione delle offerte in aumento, è di € 687.327,00.oneri di legge esclusi per il quinquennio scolastico 2022/2027, inclusi

gli **oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso**, € 2.000,00 per eventuali sostituzioni del personale docente religioso.

L'offerta, dunque, dovrà indicare a pena d'esclusione l'ammontare degli oneri di sicurezza interni, non soggetti a ribasso.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 , per la natura intellettuale delle prestazioni svolte non è prevista l'adozione dei piani della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI).

Il pagamento delle prestazioni è previsto a corpo, fatti salvi eventuali servizi aggiuntivi il cui tragitto non è predeterminato, che saranno aggiudicati a misura con le modalità previste nel capitolato.

Per tutto quanto riguarda eventuali modifiche del contratto di appalto in corso di validità si applica integralmente quanto disposto dall'art. 106 del Codice.

L'appalto è finanziato con disponibilità del bilancio comunale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

La durata dell'appalto è stabilita in 5 anni scolastici e segnatamente per il periodo 2022/2023-2023/2024-2024/2025-2025/2026-2026/2027 fino al mese di Giugno 2027 compreso.

Il corrispettivo dovuto per il servizio in oggetto è quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria.

Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta, fatta salva l'eventuale proroga tecnica, disposta sulla base di un provvedimento espresso dalla Amministrazione Comunale, in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo appaltatore e del conseguente passaggio gestionale.

Non è prevista la facoltà di rinnovare il contratto.

Il contratto potrà subire modifiche , adeguatamente motivate, durante il periodo di vigenza senza nuove procedure di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del Codice.

Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo appaltatore e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza.

La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

La proroga, così disposta, costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Le prestazioni verranno eseguite dall'impresa aggiudicataria, sulla base di un programma concordato mensilmente tra l'Ufficio competente del Comune ed il Responsabile tecnico indicato dalla ditta stessa.

Dette prestazioni si svolgeranno nei limiti minimi e massimi settimanali, sulla base dell'effettivo fabbisogno, tenuto conto delle fasi di eventuale riorganizzazione della rete scolastica, come specificato in seguito:

a) DEFINIZIONE

L'appalto riguarda le attività educative e di istruzione rivolte alla scuola dell'infanzia comunale paritaria, il cui soggetto gestore è il Comune di San Stino di Livenza.

b) FINALITÀ ED OBIETTIVI.

S'intende garantire l'autonomia didattica ed operativa della scuola secondo gli indirizzi dello statuto e del regolamento

c) ATTIVITÀ.

E' l'attività educativa e di insegnamento, secondo i **programmi della scuola dell'infanzia elaborati dal Ministero della Pubblica Istruzione** ed il **Piano dell'Offerta Formativa** redatto, annualmente, dal corpo insegnante della scuola. Lo svolgimento dei programmi sarà condotto in piena autonomia, nell'ambito delle indicazioni fornite dalla Direttrice Didattica della scuola e dell'apposito regolamento.

Le attività sopra descritte si svolgono presso la scuola dell'infanzia comunale "Sacro Cuore" sita in Via Vivaldi, 18 a San Stino di Livenza

E' richiesto l'impiego di:

Personale	Orario settimanale	Giorni di servizio	Ore di formazione e coordinamento	Totale ore
N. 5 insegnanti	32 ore	190	Cadauna 25	6.433
N.1 coordinatore	10 ore	190		380

- 5 insegnanti per 32 ore settimanali
- 1 coordinatore per 10 ore settimanali
- L'orario massimo di servizio degli insegnanti è di 32 ore settimanali ciascuno/a per il quinquennio includente gli anni scolastici 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027 fino al mese di Giugno 2027 compreso.
- L'inizio dell'attività scolastica, fatte salve le ore di programmazione, coincide con quello dettato annualmente dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 138 del D.lgs. 112/1998

Il limite minimo o massimo d' impiego, sopra descritto, andrà programmato ogni mese con l'Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi e determinato sulla base delle effettive esigenze relative all'andamento delle lezioni ed all'organizzazione scolastica, eventualmente estensibili o anticipabile nel periodo per motivate esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Il monte ore massimo di riferimento è stimato in 6.433, 00 ore distribuite su c.a 190 giorni di insegnamento; le ore di impiego potranno variare in diminuzione secondo quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto, secondo le esigenze organizzative della scuola.

L'impresa comunque, assicurerà, a garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la sostanziale continuità del personale già occupato nella scuola interessata dalla gestione uscente.

Art. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA OD ASSOCIATA E CONDIZIONI

Possono partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici come definiti negli art. 45, 47 e 48 del D.lgs 50/2016 che hanno aderito all'avviso di manifestazione d'interesse a partecipare a richiesta di RDO sulla piattaforma nazionale del mercato Elettronico della Pubblica amministrazione(MEPA) per l'affidamento del Servizio d'Istruzione della Scuola dell'Infanzia Comunale Sacro Cuore di San Stino di Livenza", pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune il _____ col protocollo n. _____.

E' fatto divieto ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete(aggregazione di retisti).

E' fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta , per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ed in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le società cooperative che partecipano alla gara dovranno obbligatoriamente essere iscritte nella sezione A dell'Albo Regionale ed i Consorzi di dette cooperative dovranno risultare iscritti nell'apposita sezione C dell'Albo medesimo, includendo almeno una cooperativa di tipo "A".

Gli operatori economici sopra indicati dovranno essere presenti sulla piattaforma del MEPA nella sezione come di seguito qualificata:

- BANDO: “ *Servizi Sociali*”
- INIZIATIVA/CATEGORIA: “ *Servizi Sociali*”
- METAPRODOTTO: “ *Servizi di gestione nido, micronido, prima infanzia e servizi integrativi e/o innovativi*”
- PRODOTTO: “ *Servizi di gestione nido, micronido e scuola dell’infanzia a titolarità pubblica*”

ART. 5 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 oltre che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera i) del codice.

Anche le imprese concorrenti **non** chiamate all’osservanza della normativa a tutela dei disabili, sono comunque tenute a trasmettere, anch’esse, al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione che attesti l’inapplicabilità alla loro impresa della citata normativa (Consiglio di Stato con la decisione n. 3148 del 14 maggio 2004)

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ART. 6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

Requisiti di idoneità

- iscrizione alla CCIAA per attività compatibile con quella oggetto della concessione ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;
- se cooperative, iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative o nell’Albo Regionale delle Cooperative con oggetto sociale coerente e compatibile con l’oggetto della gara (nell’Albo Regionale delle Cooperative di tipo “A” con oggetto sociale coerente e compatibile con l’oggetto della gara. Per i Consorzi di cooperative è richiesta l’iscrizione alla sezione C dell’apposito Albo Regionale e nel consorzio dovranno esser incluse cooperative sociali di tipo “A”)

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato **minimo annuo**, a garanzia dell'affidabilità tecnico finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 83 commi 4) e 5), del D.lgs 50/2016, non inferiore ad € **250.000,00** al netto di IVA, di cui almeno 150.000,00, in attività rivolte ai minori.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di importo pari a € in corso di validità.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto.

Requisiti di capacità tecnica professionale

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo alla gestione di servizi di istruzione nelle scuole dell'infanzia per un importo minimo complessivo di € 450.000,00(per il triennio) La comprova del requisito, è fornita mediante:

- a. certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b. contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- c. attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- d. contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Certificazioni di qualità

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica qualitativa e delle riduzioni afferenti alle garanzie, di cui all'art. 9 del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 93 , comma 7 del Codice degli appalti il

concorrente potrà presentare, sottoscritte digitalmente, le seguenti certificazioni di qualità in vigore alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta:

- UNI EN ISO 9001-2015

ovvero dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati di tali sistemi rilasciata da organismi accreditati ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti è sufficiente il possesso della certificazione da parte dei soggetti che eseguano almeno il 60% delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei , consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIIA oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: 60% dalla capogruppo mandataria e per il restante 40% dalle mandanti, con una quota per ciascuna mandante non inferiore al 10%. Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme.

I requisiti dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al devono essere posseduti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito d'idoneità professionale di cui al Decreto del Ministero dei trasporti n-n. 448 del 20/12/1991 e s.i.m; deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché

- all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire il servizio nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento.

L'offerta congiunta, in caso di RTI (ATI) e consorzi non costituiti, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici raggruppati, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, riuniti o consorziati, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dal citato art. 48.

I singoli operatori economici, facenti parte del gruppo eventualmente risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi designato quale mandatario, come previsto nell'art. 48 comma 12) e seguenti.

ART. 7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016, il concorrente può soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi o di qualificazione, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In relazione a ciò, l'impresa avvalentesi o principale dovrà allegare, a pena di esclusione, alla documentazione di gara, le dichiarazioni/documentazioni indicate al comma 1 del sopra citato articolo.

In ogni caso:

- 1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l'indicazione della qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- 2) contratto in originale o copia autentica ex art. 18 D.P.R. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria o avvalsa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che indica, per tutta la durata dell'appalto.
- 3) il contratto deve riportare:
 - a. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b. durata;
 - c. ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che, appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Dell'impresa avvalsa o ausiliaria, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare quanto segue:

- 1) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l'indicazione della qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, da parte dell'impresa ausiliaria o avvalsa attestante:
 - il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e del disciplinare di gara nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - l'obbligo verso il concorrente e verso l'Amministrazione Comunale di mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 50/2016, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 34 , comma 2 del citato decreto legislativo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- 2) dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento.

Si precisa che, a termini dell'art.89 comma 7, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta).

Ai sensi del comma 1 del sopra citato articolo, l'Amministrazione Comunale trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio

ART. 8 SUB APPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

ART. 9 GARANZIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

La garanzia provvisoria è costituita , a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari o con bonifico.
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n.31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 10 – CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

L'impresa concorrente deve dimostrare, a pena di esclusione, di aver versato il contributo dovuto alla ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), pari all'importo di € 70,00 , ai sensi dell'art.1, comma 67, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005.

Dovrà pertanto collegarsi al “servizio di riscossione” raggiungibile all'indirizzo <http://www//anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

ART. 11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma del MEPA e non verranno considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

L'offerta e la documentazione di gara dovranno essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica o qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore..... del giorno a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Regole per la presentazione dell'offerta

L'OFFERTA è composta da:

- A. Documentazione amministrativa
- B. Offerta Tecnica

C. Offerta Economica

L'offerta è vincolante per il concorrente e con la sua trasmissione, il concorrente stesso accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione ed indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 36 comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.i.m., attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6-bis, mediante la *BDNCP*. La documentazione che in base alla deliberazione n. 111 del 20.12.2012, non sia rilasciata dalla predetta *BDNCP*, verrà acquisita dalla amministrazione concedente in conformità a quanto disposto all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi al sistema *AVCPass* secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché secondo i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.ANAC.it.

Il concorrente effettua la predetta registrazione al servizio *AVCPass* e, individuato il *CIG* per il quale presenta offerta, ottiene dal sistema un codice "PASSOE". Il codice "PASSOE", dopo essere stato generato, dovrà essere inserito nella "Busta A" – Documentazione Amministrativa.

In caso di raggruppamento temporaneo, il codice *PASSOE*, dopo essere stato generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente anche da tutti i concorrenti mandanti.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura anche concorrenti che non risultino essersi registrati presso il predetto sistema *AVCPass*, la amministrazione concedente provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione

Art. 12 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del *DGUE*, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

ART. 13 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione

È redatta in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete , GEIE)

In caso di partecipazione in RTI , consorzio ordinario , aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale sede) ed il ruolo di ciascuna impresa (mandatario /(mandante ; capofila consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative ed imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice , il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara ; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre s' intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti , dalla mandataria/capofila
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese , per quanto compatibile. In particolare :
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica , ai sensi dell'art 3 comma quater del DL 10 febbraio 2009 n. 5 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica , ai sensi dell'art 3 comma quater del DL 10 febbraio 2009 n. 5 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste la funzione di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

assumere la veste di mandataria , la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero , in caso di partecipazione nelle forme di raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative ed imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega :

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b) copia conforme all'originale della procura

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni , anche ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali :

1. dichiara di non incorrere nelle cause d'esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016.
2. Dichiara i dati identificativi (nome cognome, data di nascita , codice fiscale , indirizzi etc.) dei soggetti di cui all'art. 680 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimo possono essere ricavati in modo aggiornati alla data di presentazione dell'offerta
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) della condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove sono svolti i servizi.
 - b) di tutte le circostanze generali , particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi , sia sulla determinazione della propria offerta.
4. accetta , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
5. Dichiara di essere edotto dagli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di San Stino di Livenza e s' impegna , in caso di aggiudicazione ad osservare o far **osservare ai propri dipendenti e collaboratori** , per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Per operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi iscritti nelle cosiddette "back list"

Dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi art 37 del Dl 78 /2010 conv. In L 122 /2010 oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'artt.1 comma 3 del DM 14/12/2011(allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero)

Per operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

1. Si impegna ad uniformarsi , in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2 e 53 comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale nelle forme di legge
2. Indica i seguenti dati :
 - domicilio fiscale; codice fiscale , Partita iva;
 - l'indirizzo Pec
 - oppure, solo in caso di concorrente aventi sede in altri stati membri , l'indirizzo di posta elettronica ai fini della comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del Codice.
3. Autorizza la stazione appaltante ,qualora una partecipante alla gara eserciti la facoltà di “ accesso agli atti” , a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che verranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto coperte da segreto tecnico commerciale. Tale dichiarazione dovrà esser adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art.53 comma 5 lett. A) del codice
4. Attesta di essere informato , ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 , che i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici , esclusivamente nell'ambito della presente gara , nonché dell'esistenza dei diritti doc mci all'art. 7 del **medesimo decreto legislativo**.

Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;

Documentazione a corredo

Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore; cauzione provvisoria, pari al 2% del prezzo a base d'asta, ai sensi dell'art. dell'art. 93 del D. Lgs 50/2016 costituita ai sensi del precedente art. 9 del disciplinare

Gli operatori che presentano cauzione provvisoria ridotta ai sensi dell'art. 97, comma 7 del codice dovranno presentare la copia conforme della certificazione richiamata dal citato articolo, che giustifichi la riduzione per il servizio oggetto di appalto.

Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC , pari ad € 70,00.

Attestazione, mediante allegazione di apposita dichiarazione o certificazione dei requisiti di idoneità e capacità tecnica professionale e finanziaria come sopra richiamati.

Se il concorrente non é in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che dovrà essere considerato idoneo dalla stazione appaltante

Per coloro i quali intendessero fruire del beneficio delle riduzioni di legge della cauzione definitiva, dovrà essere allegata la documentazione attestante, anche nella forma dell'atto notorio, il possesso delle certificazioni di qualità per il servizio oggetto di appalto o di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- a) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- b) dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- b) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- a) copia del contratto di rete;
- b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- c) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
 - funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Tutte le dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione ai sensi de per gli effetto del DPR 445/2000

Art. 14 OFFERTA TECNICA

Il punteggio riservato all'offerta tecnica (qualitativa) viene attribuito a discrezione insindacabile della Commissione Tecnica, sulla base di parametri di valutazione progettuale (qualitativa) specificati in seguito.

1) Qualificazione professionale degli operatori:

- analisi dei bisogni formativi del personale impiegato e gestione del piano di formazione ed aggiornamento nel corso dello svolgimento dell'intero anno scolastico.
- Indicazione dei Contenuti del Progetto formativo e di aggiornamento del personale.
- Indicazione delle ore di formazione previste.
- Indicazione delle ore di supervisione previste.
- Indicazione della qualificazione professionale ed esperienza nel settore della figura di Coordinatore supervisore.
- Indicazione delle modalità e tempi di gestione delle assenze e sostituzioni.
- Disponibilità di una sede operativa per attività di aggiornamento e supervisione ed in generale per la gestione del personale, nell'arco di 50 chilometri dalla sede della scuola dell'infanzia Sacro Cuore.

2) Pianificazione delle attività con specifico riferimento al POF.

- Formulazione, gestione e coordinamento dell'attività del Piano dell'Offerta Formativa:
- Indicazione del Progetto tecnico ed organizzativo(criteri di formazione delle sezioni, gestione della giornata tipo e degli orari etc.);
- Indicazione degli obiettivi del Progetto educativo e didattico afferente alla realizzazione del Piano di Offerta Formativa
- Previsione nel POF di azioni specifiche volte all'integrazione di bambini con bisogni educativi speciali
- Indicazione degli strumenti di coordinamento didattico previsti
- Indicazione delle ore di coordinamento
- Indicazione delle modalità di coordinamento e collegamento con gli Uffici competenti del Comune di San Stino di Livenza.

3) Produzione di materiali didattici:

- Indicazione delle caratteristiche e della quantità di materiale ludico e didattico messo a disposizione dalla ditta, in coerenza con gli obiettivi del POF

4) Coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglie:

- Indicazione degli strumenti da adottare per mantenere un rapporto costante con le famiglie e stimolare la loro partecipazione alle attività della scuola.
- Indicazione degli strumenti informativi da adottare nei confronti delle famiglie .
- Iniziative a sostegno della genitorialità svolte anche in spazi extrascolastici.

5) Esperienza acquisita nel settore:

- Dichiarazione e indicazione delle annualità svolte in attività d' insegnamento nella scuola dell'infanzia

6) Indicatori di controllo della qualità:

- Indicazione dei sistemi di rilevazione, controllo e monitoraggio della qualità del servizio
- Certificazioni di qualità relative al servizio

Progetto: Punti conferibili max 70

Per le offerte che presentassero un ribasso anomalo ai sensi della vigente normativa, l'Amministrazione appaltante, prima di procedere all'aggiudicazione, potrà richiedere le necessarie giustificazioni all'offerente e, qualora queste risultino palesemente infondate in ordine a ragioni di carattere giuridico ed economico, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato escludendo il concorrente dalla gara.

Le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con l'avvertenza che le false dichiarazioni od omissioni, oltre ad essere soggette alle sanzioni di legge, comportano anche l'esclusione dalla gara e la revoca di ogni provvedimento eventualmente già assunto sulla base di dette dichiarazioni, compresa l'aggiudicazione fatta salva ogni altra azione, anche di natura risarcitoria, che il Comune possa intraprendere.

Art. 15 OFFERTA ECONOMICA

Contiene a pena di esclusione l'offerta economica predisposta utilizzando preferibilmente il modello allegato sub B al presente disciplinare di gara e deve contenere i seguenti elementi:

- a) il ribasso d'asta sul costo chilometrico unitario posto a base d'asta;
- b) il conseguente importo complessivo contrattuale;
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e della manodopera di cui all'art. 95 comma 10 del codice. I costi relativi alla sicurezza dovranno risultare connessi con l'attività d'impresa e congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto

L'offerta economica a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi, l'offerta dovrà essere presentata dal raggruppamento dal consorzio nel suo complesso e **sottoscritta con firma leggibile e per esteso dai legali rappresentanti di tutte le imprese.**

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Art. 16 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata sulla base dei seguenti punteggi

- A) OFFERTA TECNICA MAX 70 punti
- B) PREZZO: max 30 punti

➤ Criteria di valutazione dell'offerta tecnica 70 PUNTI

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto

N.	Descrizione sintetica (vedi punto 5)	Punteggio massimo
1	Qualificazione professionale degli operatori	16
2	Pianificazione delle attività con specifico riferimento al P.O.F.	13
3	Produzione materiali didattici	4
4	Coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglie	12
5	Esperienza nel settore	10
6	Indicatori di controllo dell’attività svolta	5

n	Criteri di Valutazione	Punti max		Sub criteri di valutazione	Punti D max	Pun ti Q max	Punti T max
1	Qualificazione professionale degli operatori	16	1.1	modalità e tempi di gestione delle assenze e sostituzioni	8		
			1.2	ore di formazione previste		3	
			1.3	qualificazione professionale ed esperienza nel settore della figura di Coordinatore supervisore	5		
2	Pianificazione delle attività con specifico riferimento al P.O.F.	13	2.1	Indicazione del Progetto tecnico ed organizzativo(criteri di formazione delle sezioni, gestione della giornata tipo e degli orari etc	7		
			2.1	Indicazione delle ore di coordinamento			
			2.1	Azioni specifiche volte all’integrazione di bambini con bisogni educativi speciali	4	2	
3	Produzione materiali didattici	4		quantità di materiale ludico e didattico messo a disposizione dalla ditta, in coerenza con gli obiettivi del POF		4	
4	Coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglie	12		strumenti, anche informativi per mantenere un rapporto costante con le famiglie e stimolare la loro partecipazione alle attività della scuola.	8		
				Iniziative a sostegno della	4		

				genitorialità svolte anche in spazi extrascolastici			
5	Esperienza nel settore	15		annualità svolte in attività d'insegnamento nella scuola dell'infanzia			15
6	Indicatori di controllo dell'attività svolta	5		sistemi di rilevazione, controllo e monitoraggio della qualità del servizio	3		
				Certificazioni di qualità relative al servizio	2		

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio riservato all'offerta TECNICA-QUALITATIVA viene attribuito a discrezione insindacabile della Commissione Tecnica, seguendo il seguente schema di criteri, che prevede l'utilizzo del sistema indicato nelle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti " Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1005 del 21.09.2016 di attribuzione di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario di gara. Ciascun Commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, motivandolo. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, vien calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

➤ **Criteri di valutazione dell'offerta ECONOMICA 30 PUNTI**

La valutazione dell'offerta economica, di cui all'art. 15, avverrà attribuendo un punteggio massimo di 30 punti all'impresa concorrente che avrà presentato la migliore offerta sul prezzo posto a base d'asta di € XXXX, oneri fiscali esclusi, mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$PE = P_{Emax} \times \frac{P_{min}}{P_o}$$

Dove:

Po = prezzo offerto dal singolo concorrente

PEmax = punteggio economico massimo assegnabile

Pmin = prezzo più basso offerto in gara

La Commissione si riserva di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida.

L'offerta economica dovrà comprendere i seguenti elementi di calcolo:

- costo del lavoro
- costi coordinamento derivanti dall'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario
- costi generali per l'espletamento del servizio
- riferimento all'utile d'impresa
- dovrà riportare, espressamente indicati e non soggetti a ribasso, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, che devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche de servizio in parola e riferiti all'intera durata dell'appalto

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo a base d'asta. L'offerta è da ritenersi valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

Il servizio, verrà affidato al concorrente che, sommati i punti dell'offerta economica e per la qualità, abbia ottenuto il punteggio più alto.

Saranno considerate soltanto le offerte in ribasso. In caso di offerte uguali si procederà ad una richiesta di miglioramento alle ditte interessate.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché non anomala ai sensi degli artt. 96 e 97 del Codice e che sia ritenuta congrua dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di offerte non ritenute convenienti.

Art. 17 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Art. 18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno ... [indicare il giorno], alle ore ... [indicare l'ora].

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma del MEPA.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento al portale del MEPA.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;

Art. 19 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, e, successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro i successivi due giorni, escluso quello di attribuzione del punteggio, da considerarsi quale termine perentorio.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato **essere in aumento rispetto all'importo a base di gara**;
-

Art. 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 21 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La commissione giudicatrice procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche n. 1 concorrenti, sorteggiati automaticamente mediante apposita funzione della piattaforma o mediante estrazione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 12 del disciplinare;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro il termine non superiore a 30 giorni dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e quelle relative alla regolarità contributiva.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del relativo contratto saranno assunte dalla ditta aggiudicataria,

Art. 23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 24 CODICE DI COMPORTAMENTO e PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del predetto documento rinvenibile anche sul sito della stazione appaltante attraverso il link

<https://sac3.halleysac.it/c027036/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/17>

I concorrenti, inoltre, dichiarano - **ed allegano alla documentazione amministrativa**- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico di presa visione ed accettazione dei contenuti del " *Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" approvato dalla Regione Veneto con deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, consultabile sul sito della Giunta Regionale : <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità> ,nella quale dichiara inoltre " *d'impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Venezia di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa*".

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.c. ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 C.p..

La stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 C.p., 318 C.p., 319-bis C.p., 319 -ter C.p., 319 -quater C.p., 320 C.p., 322 C.p., 346-bis C.p. e 353-bis- .p.

Art. 25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi .

Art 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le impugnative inerenti la fase concorsuale, per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pordenone, rimanendo espressamente esclusa la compromissione arbitrale

Art. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- il titolare del trattamento è Matteo Cappelletto, Sindaco protempore del Comune di San Stino di Livenza, con sede in San Stino di Livenza Piazza A. Moro 1
- Responsabile del trattamento è il dott. Roberto Del Bello, responsabile dei servizi socio assistenziali educativi e culturali del Comune di San Stino di Livenza;
- i dati di contatto del DPO sono:
 - mail: dpo@albertinieassociati.it
 - pec: comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
 - numero Telefono: 041 5028175
- le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento della procedura di gara e all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione della gara; la base giuridica è da ravvisarsi
 - nell'art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 - nell'art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento;
- non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l'eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del titolare del trattamento;
- i dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del Titolare del trattamento;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare del trattamento, pec: comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
- l'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano essere necessari al fine di poter partecipare al bando di gara. Nell'eventualità in cui i dati richiesti non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alla partecipazione alla gara.

Con l'accettazione dell'aggiudicazione l'aggiudicatario assume e successivamente formalizza l'assunzione di responsabile esterno per il trattamento dei dati ai sensi dell'art 28 del GDPR 679/2016

San Stino di Livenza, lì

Il responsabile del servizio
Dott. Roberto del Bello